

ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI


DOCUMENTAZIONE PER L'ACCREDITAMENTO

Il presente documento riporta il dettaglio della documentazione da allegare alla domanda di accreditamento da presentare all'Agenzia per l'Italia Digitale da parte del soggetto, pubblico e privato, che svolge attività di conservazione dei documenti informatici (di seguito "conservatori") e intende conseguire il riconoscimento dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e sicurezza, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale (di seguito "CAD").

Si applica quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i. in materia di dichiarazioni sostitutive e di acquisizione d'ufficio delle informazioni e di tutti i dati e documenti che siano in possesso di pubbliche amministrazioni.

Documenti amministrativi

- a) copia autentica dell'atto costitutivo della società;
- b) dichiarazione attestante l'iscrizione nel registro delle imprese di data non anteriore a novanta giorni rispetto a quella di presentazione della domanda;
- c) dichiarazione rilasciata dall'organo preposto al controllo, o dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi della normativa vigente - di data non anteriore a trenta giorni rispetto a quella di presentazione della domanda - attestante l'entità del capitale sociale versato, nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto;
- d) prospetto della situazione patrimoniale, predisposto e approvato dall'organo amministrativo, di data non anteriore a centottanta giorni rispetto a quella di presentazione della domanda;
- e) relazione dell'organo preposto al controllo, o del soggetto incaricato della revisione contabile, redatta ai sensi della normativa vigente, sulla situazione patrimoniale di cui alla lettera d);
- f) documentazione equivalente a quella prevista ai punti precedenti, legalizzata ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (per le società costituite in altro paese membro dell'Unione europea);
- g) elenco nominativo dei rappresentanti legali, dei componenti dell'organo di amministrazione e




dell'organo di controllo, nonché di eventuali altri soggetti preposti all'amministrazione, con l'indicazione dei relativi poteri. Ognuno dei suddetti soggetti dovrà risultare in possesso, all'atto della domanda, dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 29, comma 3, lettera b, del CAD, comprovati:

- per i cittadini italiani residenti in Italia:
 - dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dal decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 18 marzo 1998, n.161 e di non essere stato destinatario, in altri Stati, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al decreto suddetto;
 - dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- per le persone che non rientrano nella categoria di cui al punto precedente:
 - dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dal decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 18 marzo 1998, n.161 e di non essere stato destinatario, in altri Stati, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al decreto suddetto;
 - dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.

In alternativa, per i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la dimostrazione del possesso dei requisiti di onorabilità da parte delle persone di cui alla presente lettera, potrà essere assolta mediante apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante, attestante l'iscrizione nel suddetto albo alla data di presentazione della domanda di accreditamento;


h) copia della polizza assicurativa (o certificato provvisorio impegnativo) stipulata per la copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi, rilasciata da una società di assicurazioni abilitata



- a esercitare nel campo dei rischi industriali a norma delle vigenti disposizioni, con una copertura minima di €1.000.000 per annualità assicurativa con un minimale di €300.000 per sinistro. Il conservatore si impegna ad inviare tempestivamente le attestazioni dei successivi rinnovi;
- i) copia dell'ultimo bilancio approvato e relativa certificazione, se la società è stata costituita da più di un anno;
- dichiarazione attestante la composizione dell'azionariato, per quanto nota, con l'indicazione, comunque, dei soggetti partecipanti, in forma diretta o indiretta, al capitale sociale in misura superiore al 5%;

Documenti tecnici e organizzativi generali

- m) copia del manuale di conservazione redatto, secondo lo schema pubblicato sul sito dell'Agenzia, in conformità alle disposizioni contenute nel DPCM 3 dicembre 2013 inerente le regole tecniche in materia di sistema di conservazione dei documenti informatici. Qualora il conservatore affidi ad altro conservatore accreditato le attività a supporto del processo di conservazione, che devono essere limitate a quelle che riguardano le infrastrutture per la memorizzazione, trasmissione ed elaborazione dei dati, nel manuale devono essere descritte le modalità con cui avviene tale affidamento. Eventuali informazioni ritenute critiche ai fini della sicurezza e riservatezza sono inserite nel piano della sicurezza di cui alla lettera p). L'Agenzia per l'Italia Digitale sottoscrive il manuale con firma elettronica e lo inserisce nel previsto elenco pubblico. Eventuali modifiche al manuale di conservazione devono essere sottoposte all'Agenzia per l'Italia Digitale per l'approvazione prima della loro adozione;
- n) curriculum vitae dei responsabili, così come individuati nel documento "Profili professionali" pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia, redatto secondo il formato europeo, in cui viene attestato, mediante l'indicazione di specifici percorsi di studio ovvero di congrui periodi di specifica attività in contesti specialistici, il possesso di conoscenze peculiari e documentate coerenti con i profili di riferimento del suddetto documento;
- o) copia del piano per la sicurezza, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata dal responsabile della sicurezza o dal legale rappresentante e cifrato con la chiave pubblica resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia Digitale, redatto in coerenza alle disposizioni emanate in materia e in coerenza agli standard indicati dalle regole tecniche di cui al DPCM 3 dicembre 2013 inerenti il sistema di conservazione dei documenti informatici;
- dichiarazione di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa inerente il trattamento dei dati personali;



- q) dichiarazione di disponibilità a consentire l'accesso di soggetti incaricati dall'Agenzia per l'Italia Digitale presso le strutture dedicate allo svolgimento del servizio di conservazione, di proprietà o di terzi, al fine di poter verificare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi documentati all'atto della presentazione della domanda e successivamente consentire l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 31 del CAD;
- r) dichiarazione d'impegno a comunicare all'Agenzia, entro il ventesimo giorno, ogni eventuale variazione intervenuta rispetto a quanto risultante dai documenti presentati all'Agenzia. A seguito di tali variazioni l'Agenzia stessa, ai sensi dell'art. 31 del CAD, potrà procedere ad una nuova se del caso anche parziale valutazione dei requisiti o richiedere ulteriore documentazione;
- s) dichiarazione che il sistema di conservazione dei documenti informatici adottato è coerente alle norme vigenti e agli standard in materia di sistemi di conservazione indicati nelle regole tecniche di cui al DPCM 3 dicembre 2013;
- t) certificazione ISO/IEC 27001:2013 del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni nel dominio logico, fisico e organizzativo nel quale viene realizzato il processo di conservazione, rilasciata da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento designato dal proprio Stato ai sensi del Regolamento (CE) N. 765/2008 del 9 luglio 2008 e firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento per i Sistemi di Gestione (MS). Sono considerate valide le certificazioni già rilasciate a fronte della ISO/IEC 27001:2005 fino al termine di validità previsto, e comunque non oltre il 1 ottobre 2015;
- u) copia del contratto stipulato nel caso in cui si affidi a un conservatore accreditato le attività a supporto del processo di conservazione limitatamente a quelle che riguardano le infrastrutture per la memorizzazione, trasmissione ed elaborazione dei dati, in virtù del quale acquisisce l'impegno da parte del conservatore accreditato di mettere a disposizione le proprie infrastrutture.

I conservatori, se soggetti pubblici, dovranno allegare solo la documentazione di cui alla lettera m) in poi.

I certificatori già iscritti nell'elenco pubblico di cui all'articolo 29, comma 1, del CAD o i soggetti già iscritti nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) sono esentati dalla presentazione della documentazione di cui alle lettere da a) a l), già prodotta ai fini dell'iscrizione, per la quale non sia richiesto uno specifico termine di validità, purché dichiarino espressamente nella domanda che essa è ancora valida.